

# COMUNE DI VALLORiate

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

---

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.04.2012.

## *INDICE*

Premessa

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 7 - Detrazioni dall'imposta

Art. 8 - Versamenti e dichiarazione

Art. 9 - Accertamento e sanzioni

Art. 10 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 11 - Funzionario responsabile

Art. 12 - Riscossione coattiva

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 - Compensi speciali

Art. 17 - Differimento dei termini di versamento per casi particolari

Art. 18 - Entrata in vigore

## **PREMESSA**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria a norma dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di Imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

## **ARTICOLO 1**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, come definito dal successivo articolo 3, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

## **ARTICOLO 2**

### **Definizione di fabbricati ed aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni non coltivati, la cui qualità, determinabile esclusivamente dalla classificazione catastale, è incolto improduttivo/sterile. Sono esclusi i terreni situati in zona montana.

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

1. alla protezione delle piante;
2. • alla conservazione dei prodotti agricoli;
3. • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
4. • all'allevamento e al ricovero degli animali;
5. • all'agriturismo;
6. • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
7. • alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
8. • ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
9. • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
10. • all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

### **ARTICOLO 3** **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa nonché, a norma dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/11, l'abitazione principale e le relative pertinenze, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data del rogito di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data del rogito di assegnazione.

## **ARTICOLO 4**

### **Base imponibile**

- Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 1.
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori determinati dall'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 214/2011.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Ai sensi del combinato disposto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell'articolo 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, la rendita catastale attributiva o modificativa messa in atti successivamente al 1° gennaio 2000 è efficace dalla data della notifica. La rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA successivamente al 1° gennaio 2000, è efficace dalla messa in atti, a prescindere dalla notifica in quanto conosciuta perché proposta dal contribuente. Le variazioni, effettuate dall'Agenzia del Territorio alla rendita catastale proposta con la procedura DOCFA, sono efficaci dalla data di notifica.
- Le decorrenze indicate nel comma 4 del presente articolo non sono efficaci per i casi previsti dall'art. 1, commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92. In assenza della determinazione, vale il valore dell'anno precedente.
- In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
- In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di interventi di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sino alla data di ultimazione di detti lavori, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 dicembre 1996, n.

662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

## **ARTICOLO 5**

### **Definizione di abitazione principale e relative pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria si intende:
  - a) per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **ARTICOLO 6**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota di base è stabilita dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011. La modifica della suddetta aliquota è deliberata dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono stabilite le eventuali modifiche in diminuzione o in aumento delle aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le altre fattispecie per le quali la normativa vigente prevede un'aliquota ridotta.  
In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

## **ARTICOLO 7**

### **Detrazioni dall'imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la detrazione, per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400 euro.

La detrazione e la maggiorazione di cui sopra viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai soggetti di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92 e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 662/96.

I soggetti di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92 applicano la detrazione in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

## **ARTICOLO 8**

### **Versamenti e dichiarazione**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è effettuato ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. I soggetti indicati nel precedente articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'Imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Imposta municipale propria dalle

disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al periodo precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti su apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.
7. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria. Restano fermi gli adempimenti previsti al fine della fruizione di qualunque agevolazione, riduzione o detrazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Accertamento e sanzioni**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le sanzioni indicate nei periodi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento in merito ad accertamento e sanzioni, nonché riscossione coattiva, rimborsi, interessi e contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato D.Lgs. 504/92 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 296/06.
4. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.
5. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, come consentito dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.



**ARTICOLO 10**  
**Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 come convertito dalla L. 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'ufficio tecnico.
3. La tabella dei valori delle aree può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori determinati ai sensi del comma 1 producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, l'Imposta municipale propria. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.

**ARTICOLO 11**  
**Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare il Funzionario responsabile:
  - a) cura le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
  - d) dispone i rimborsi
  - e) provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
  - f) compie ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti

**ARTICOLO 12**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **ARTICOLO 13**

#### **Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Oltre il termine quinquennale indicato al comma 1 del precedente articolo, l'errato versamento dell'imposta da parte di un contribuente che per errore riteneva essere soggetto passivo dell'imposta, può essere compensato solamente con l'imposta dovuta e non versata, per lo stesso periodo di imposta e relativa al medesimo immobile, dal titolare del diritto reale soggetto passivo dell'imposta. La compensazione opera sia su esplicita richiesta del soggetto che ha erroneamente versato l'imposta che nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di un provvedimento di liquidazione o di accertamento. Al soggetto passivo dell'imposta non si applicano le sanzioni amministrative prescritte sull'importo dell'imposta compensata dal versamento effettuato da altri soggetti; sull'eventuale differenza d'imposta, che risulta ancora dovuta, si applicano le sanzioni amministrative previste per legge.
3. A seguito dell'attribuzione della rendita definitiva notificata o messa in atti successivamente al 1° gennaio 2000 si procede al rimborso quinquennale per le somme versate in eccesso rispetto alla rendita definitiva.
4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso solo nel caso siano ancora possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

### **ARTICOLO 14**

#### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le aree divenute inedificabili a seguito dell'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, compete il rimborso dell'imposta pagata per il periodo intercorrente fra l'adozione da parte del Consiglio Comunale e l'approvazione da parte della Regione.
2. Il rimborso si attiva sulla base di specifica richiesta del soggetto passivo, che sia titolare dell'area al momento dell'intervenuta inedificabilità.
3. Condizione indispensabile perché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
  - le aree non siano state oggetto di edificazione alcuna di qualsiasi natura;
  - non risultino in atto azioni, ricorsi o altre contestazioni avverso i provvedimenti di approvazione dello strumento urbanistico generale.
4. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dall'intervenuta inedificabilità.
5. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Contenzioso**

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Compensi speciali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il Comune può attribuire al personale addetto al Settore Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto al Settore medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Differimenti dei termini di versamento per casi particolari**

1. Fermi restando i termini ordinari indicati dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per i versamenti, è tuttavia possibile, in caso di successione, differire il pagamento dell'imposta dovuta dagli eredi, nonché quella dovuta dal defunto, alla prima scadenza ordinaria utile, successiva alla data di presentazione della dichiarazione di successione all'Ufficio del Registro.

**ARTICOLO 18**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.



